



## **AREA MARINA PROTETTA “ISOLA DI USTICA”**

### **Domanda di autorizzazione alla pesca sportiva per i non residenti**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, \_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ documento d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

### **CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE**

alla pesca sportiva all'interno dell'Area Marina Protetta in **Zona C**

\_\_\_ giornaliera \_\_\_/\_\_\_/2024;  settimanale dal ...../...../2024; \_\_\_ mensile dal \_\_\_\_\_; \_\_\_ annuale 2024

Con i seguenti attrezzi di pesca sportiva: \_\_\_ lenza \_\_\_ canna \_\_\_ bolentino \_\_\_ traina di superficie \_\_\_ lenze per cefalopodi

Con prelievo da: \_\_\_ da terra \_\_\_ da unità navale \_\_\_ unità navale di proprietà  unità navale di altro proprietario

unità navale in noleggio o locazione della Ditta dal ...../...../.....

caratteristiche dell'unità navale: \_\_\_ motore;  vela; scafo:  legno \_\_\_ vetroresina  altro;

(L.FT): \_\_\_; di portata max passeggeri \_\_\_ matricola (scafo o motore) \_\_\_\_\_ anno marca del motore: \_\_\_\_\_ CV/Kw  elettrico;  diesel \_\_\_ 4 tempi  2 tempi I.D. Entrobordo Dir. 2003/44/C.E.

**A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità**

### **DICHIARA**

1. di aver preso visione del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta “Isola di Ustica”;
2. di essere in possesso del tesserino per la pesca sportiva e ricreativa rilasciato dal Ministero delle Politiche agricole (D.M, 06 dicembre 2010 pubblicato in G.U. N° 24 del 31/01/2011) n° \_\_\_\_\_ scadenza 31/12/2024;
3. Di allegare ricevuta di versamento sul C/C postale n.° **15916901** o bonifico bancario su IBAN **IT 10 0 01030 43690 00000 1034875** di o cedola AMP per diritti di segreteria di € \_\_\_\_\_ intestato ad AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA - Diritti Segreteria 2024

USTICA, li \_\_\_/\_\_\_/2024

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

**AUTORIZZAZIONE NR \_\_\_ DEL \_\_\_/\_\_\_/2024; COD C.A.**

**La presente Autorizzazione deve essere sempre portata a seguito durante l'espletamento dell'attività.**

**Area Marina Protetta “Isola di Ustica”  
Il Direttore**

---

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO  
DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA**

**D.M. 30.08.1990 pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990**

....

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ustica n. 36 del 26/04/2023

**Articolo 19 - Disciplina della Pesca sportiva e ricreativa**

1. Nell'Area Marina Protetta non sono consentite: a) la pesca subacquea in apnea;  
b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea;  
c) le gare di pesca sportiva e ricreativa.
  
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:
  - a) Tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*);
  - b) Corvina (*Sciaena umbra*);
  - c) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
  - d) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
  - e) Astice (*Homarus gammarus*);
  - f) Cicala (*Scyllarus arctus*);
  - g) Magnosa (*Scyllarides latus*);
  - h) Favollo (*Eriphia verrucosa*);
  - i) Nacchera (*Pinna nobilis*);
  - j) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
  - k) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
  - l) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
  - m) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
  - n) Pesce spada (*Xiphias gladius*);
  - o) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
  - p) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
  - q) nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
4. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:
  - a) alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging", o con attrezzi similari;
  - b) con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
  - c) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
  - d) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina e attrezzi da posta;
  - e) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea;
  - f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa-bolentino e l'affondatore;
  - g) il *drifting* con ancoraggio al fondale.
  
2. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.
  
3. Il transito di unità nautiche nell'Area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
  
4. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti nel Comune di Ustica, e i proprietari di casa da almeno 5 anni con i seguenti attrezzi e modalità: a) sia da terra che da mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;

- b) da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
- c) da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
- d) da unità navale, con massimo 2 lenze da traina, esclusivamente di superficie;
- e) da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e sepiolara);
- f) da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti, ognuno dei quali autorizzato singolarmente;

5. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto munito di regolare autorizzazione.

6. Nella zona C è consentita la pesca sportiva anche ai non residenti nel Comune di Ustica, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità di cui al precedente comma 3.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'Area marina protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

8. Sulla base dei risultati emersi dalle attività di monitoraggio svolte sullo stato della risorsa del riccio di mare *Paracentrotus lividus*, per l'annualità 2024, è vietata la cattura ed il prelievo della specie nell'Area marina protetta.